

**STATUTO**  
**dell'Associazione di Promozione Sociale APS**  
**"DIVERSA/MENTE"**  
**per la clinica e la psicologia transculturale e il dialogo**  
**interculturale**

**Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: "DIVERSA/MENTE, per la clinica e la psicologia transculturale e il dialogo interculturale - APS", con sede legale nel Comune di BOLOGNA, via Massarenti 35/2, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 2 - Scopi e attività**

L'Associazione persegue finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tra le sue finalità persegue l'intento di: favorire la conoscenza e la comprensione delle diversità, favorire la coesistenza fra culture, valorizzare le specificità culturali, contribuire alla costruzione di comunità inclusive, con particolare attenzione alle problematiche psicologiche e sociali delle persone e delle famiglie migranti.

L'associazione promuove i dialoghi multidisciplinari per la convivenza nei contesti transculturali e il benessere psicosociale a livello individuale, di micro, meso e macrocontesto.

L'associazione promuove lo sviluppo e l'applicazione della clinica e della psicologia transculturale, dell'etnopsichiatria e dell'etnopsicoanalisi, avvalendosi della collaborazione di psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, antropologi, mediatori interculturali, esperti di diritto, storici, insegnanti di lingua italiana, sociologi e altri professionisti dedicati ai temi della migrazione e dell'inclusione sociale.

L'associazione ritiene centrale la tutela dei diritti umani nelle loro diversità culturali.

Tra le sue finalità generali persegue l'intento di realizzare:

- Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa al fine di promuovere l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale (lettera d) attraverso interventi psico-socio-educativi nelle istituzioni scolastiche, progetti di cittadinanza attiva, supervisione e formazione del personale scolastico.
- La formazione in ambito accademico e post-universitario (lettera g) con la realizzazione di seminari, convegni, corsi di formazione, pubblicazioni scientifiche e la strutturazione di percorsi formativi per tirocini curriculari ed extracurriculari.
- La ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h) attraverso interviste di profondità, focus group, ricerca azione, laboratori, attività sperimentale sul territorio, etnografie, specifici dispositivi di elaborazione e riflessione, gruppi multidisciplinari, pubblicazioni scientifiche, corsi, seminari e convegni.
- L'organizzazione e gestione di attività e/o eventi culturali, artistici e ricreativi di interesse sociale (lettera i) al fine di favorire la conoscenza e la comprensione delle diversità, favorire la coesistenza fra culture, valorizzare le specificità culturali, contribuire alla costruzione di comunità inclusive, con particolare attenzione alle problematiche psicologiche e sociali delle persone e delle famiglie migranti.
- La formazione extra-scolastica con lo scopo di prevenire la dispersione scolastica, forme di discriminazione e di bullismo e creare opportunità per l'inclusione educativa (lettera l) attraverso: attività didattiche, laboratoriali e di formazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie/adulti di riferimento e attraverso corsi, seminari e convegni per il personale docente.
- L'integrazione sociale dei migranti (lettera r) – adulti, adolescenti, coppie, famiglie e minori – attraverso attività di consultazioni cliniche e psicoterapia transculturale; mediazione interculturale; mediazione etnoclinica; supervisioni a professionisti e operatori delle istituzioni, delle associazioni, del volontariato; consulenza alle istituzioni e organizzazioni; attività psicosociali di contrasto alle discriminazioni; sostegno psicosociale attivando la collaborazione con tutti gli attori sociali coinvolti nel processo di integrazione.
- L'organizzazione e gestione di attività e/o eventi culturali, artistici e ricreativi finalizzati azioni di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (lettera u).
- La cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v) attraverso eventi di sensibilizzazione, seminari, attività in ambito scolastico, attività clinica, supervisione e mediazione dei conflitti.
- La tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lettera w) nelle loro diversità culturali attraverso eventi di sensibilizzazione, seminari, attività in ambito scolastico, attività clinica, supervisione, attività psicosociali di contrasto alle discriminazioni e sostegno psicosociale rivolto a persone in situazioni di povertà educativa e vulnerabilità.



Al fine di condividere, promuovere, divulgare le buone prassi e le conoscenze acquisite dall'attività associativa, l'associazione prevede il perseguimento degli scopi e l'organizzazione e/o la realizzazione delle attività summezionate (lettere: d, g, h, i, l, r, u, v, w) anche con il ricorso a strumenti multimediali ed informatici.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari, nonché nei confronti di terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Il numero dei lavoratori impiegati non può superare il 50% del numero dei volontari.

Si precisa anche che per la realizzazione degli interventi negli ambiti elencati, l'associazione potrà mettere in essere collaborazioni con istituzioni ed enti locali, nazionali e sovranazionali, le cui finalità siano coerenti con i propositi e l'etica associativa.

### **Art. 3 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

1. quote degli associati e contributi;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. prestazioni per servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi rivolti agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);



9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

#### **Art. 4 - Membri dell'Associazione**

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

#### **Art. 5 - Procedura di ammissione dei soci**

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 10 giorni ed annotata nel libro degli associati.



Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato, presentata a mano o inviata per posta o per mail al Consiglio Direttivo dell'Associazione e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato, presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

#### **Art. 6 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
- per esclusione;
- in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione, via email, via fax o raccomandata.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.



## **Art. 7 - Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età;
- nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

## **Art. 8 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, da nominarsi solo qualora i proventi dell'attività svolta dalla Associazione superino, per due anni consecutivi, i parametri di cui all'art. 30 D.lgs. 117/2017.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## **Art. 9 - L'Assemblea**

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.



Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti e il Consiglio Direttivo provvede all'attuazione delle decisioni da essa assunte. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati, iscritti nel libro soci.

#### **Art. 10 – Convocazione**

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale o pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, da VicePresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

#### **Art. 11 - Quorum costitutivi**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

#### **Art. 12 - Quorum deliberativi**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.



### Art. 13 - Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci attraverso la rieiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

### Art. 14 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici) eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal VicePresidente ed in assenza di entrambi dal membro con la maggiore anzianità associativa.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.



Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

#### **Art. 15 - Competenze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

#### **Art. 16 - Convocazione, quorum costitutivi e voto**

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni sei mesi dal presidente e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il VicePresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art. 17 – Presidente**

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al VicePresidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al VicePresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.



#### **Art.18 - Organo di Controllo**

L'organo di controllo viene istituito ai sensi dell'art 30 D.lgs. 117/2017.

#### **Art. 19 - Libri sociali obbligatori**

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare al Presidente del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 20 – Scioglimento**

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

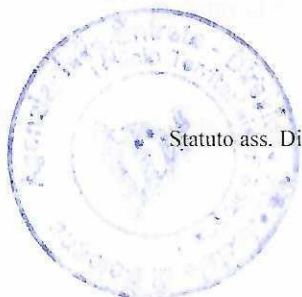
#### **Art. 21 – Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Approvato in Bologna il 19/01/2023



Statuto ass. Diversa/Mente approvato all'unanimità all'assemblea straordinaria del 19/01/2023

ALLEGATO  
pag 10 di 10  
dell'ATTO N° 1142 serie 3  
[Signature]